

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA CONTABILE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2007;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare l'articolo 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul Bollettino dell'Autorità – edizione speciale - il 29 febbraio 2000 e, in particolare, il Capo VII, "Attività contrattuale";

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce";

VISTA la delibera dell'Autorità del 7 giugno 2007, con la quale è stato modificato l'articolo 41 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, in ordine all'accertamento dell'esecuzione dei contratti e ai collaudi tecnici e amministrativi;

VISTA la decisione dell'Autorità del 18 ottobre 2007 di procedere alla revisione delle altre disposizioni contenute nel Capo VII, "Attività contrattuale", del suddetto Regolamento di contabilità, allo scopo di adeguare la relativa disciplina al Codice dei contratti pubblici;

RAVVISATA altresì la necessità di modificare ulteriori disposizioni del Regolamento di contabilità allo scopo di adeguare gli importi relativi ai regimi di spesa;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

L'articolo 38 (*Norme generali sull'attività contrattuale*) del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

Norme generali sull'attività contrattuale

1. L'Autorità, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e degli altri contratti passivi di importo inferiore alla soglia comunitaria, opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.
2. Ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e agli altri contratti passivi di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano gli articoli da 121 a 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, Titolo II, "contratti sotto soglia comunitaria", salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento.
3. È sempre fatta salva la possibilità, sia in caso di contratti di rilevanza comunitaria che sotto soglia, di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. L'Autorità, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul "profilo di committente", e, ove ritenuto necessario, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel quale vengono indicati i contratti di cui al comma 1 del presente articolo che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.
5. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, di cui all'articolo 65, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è pubblicato sul "profilo di committente" dell'Autorità e, ove ritenuto necessario, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. I risultati delle procedure di affidamento sono comunicati nei modi e nei termini di cui all'articolo 79, comma 5.
6. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1.
7. Nel caso di affidamento di contratti di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni".

Art. 2

L'articolo 39 (Trattativa privata nelle forme della licitazione) è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. L'Autorità aggiudica i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e gli altri contratti passivi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
2. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal presente regolamento, l'Autorità può affidare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
3. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'Autorità utilizza, di preferenza, la procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla delibera del Segretario generale che deve indicare:
 - a) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
 - b) in caso di ricorso alla procedura negoziata, le ragioni che giustificano tale scelta;
 - c) gli scopi che si intendono perseguire;
 - d) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;
 - e) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuato tra i dirigenti o tra i funzionari in servizio presso l'Autorità. In caso di mancata indicazione, l'incarico di responsabile del procedimento è svolto dal dirigente responsabile della Direzione Amministrazione;
 - f) in caso di gare aggiudicate con il criterio al prezzo più basso, il funzionario incaricato di svolgere le operazioni di gara fino all'aggiudicazione provvisoria, se diverso dal responsabile del procedimento;
 - g) le risorse di bilancio da cui attingere per la copertura della spesa.
6. Per i contratti di minore rilievo economico, individuati secondo un criterio di proporzionalità, la deliberazione a contrattare può essere adottata in forma sintetica e anche per tipologie di contratti.
7. Per le locazioni di immobili, il giudizio sulla congruità del canone è espresso, su richiesta della Direzione amministrazione, dall'ufficio tecnico erariale di Roma. In ogni caso, la Direzione amministrazione può chiedere allo stesso ufficio il parere sulla congruità delle offerte.
8. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. In caso di aggiudicazione con il criterio al prezzo più basso ovvero nelle gare di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00 da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del procedimento provvede tra l'altro:
 - a individuare, all'esito della gara, il miglior contraente procedendo a redigere il verbale di aggiudicazione provvisoria;
 - a verificare, dopo l'aggiudicazione provvisoria, la congruità delle voci di costo ritenute anomale dell'offerta aggiudicataria e sottoporre la propria valutazione all'approvazione del Segretario generale che decide in ordine all'aggiudicazione definitiva della gara;
 - a stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario;
 - a sottoporre il contratto all'approvazione del Segretario generale.
10. In caso di gare di importo superiore ad euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Segretario generale, scaduto il termine di ricezione delle offerte, provvede alla nomina della Commissione di gara composta da tre soggetti di provata esperienza di cui uno esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto. Nel caso in cui alle dipendenze dell'Autorità non vi sia un esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il Segretario generale può avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno di provata esperienza al quale può riconoscere, oltre al rimborso spese, un'indennità di presenza, il cui importo va individuato con delibera dell'Autorità.
11. In caso di gare di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, la stipulazione del contratto può avvenire decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

12. Nelle procedure ristrette, l'Autorità, una volta espletata la fase di prequalificazione, può limitare il numero degli invitati a cinque soggetti, sempre che le imprese idonee al termine della suddetta fase siano superiori al predetto limite.
13. Nel caso di procedure negoziate, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
14. L'affidamento di contratti di importo pari o inferiore a euro 40.000,00 può avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. In caso di contratti di importo pari o inferiore a euro 20.000,00, è consentito anche l'affidamento diretto.
15. Nei contratti di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, la garanzia a corredo dell'offerta può non essere richiesta.
16. Per i contratti di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, la pubblicazione dei bandi di gara può essere limitata ad una delle modalità previste dall'articolo 66, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il bando di gara deve essere altresì pubblicato sul "profilo del committente". Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità del bando decorrono dall'avvenuto adempimento di tutte le modalità di pubblicazione scelte ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice con riferimento alla singola gara.
17. Il bando di gara o la lettera di invito prevede che i requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria in possesso delle imprese partecipanti siano proporzionali all'oggetto ed all'importo del contratto da affidare.
18. Agli effetti del presente articolo, possono essere predisposti ed aggiornati, previa sottoposizione all'approvazione dell'Autorità, su proposta del Segretario generale, appositi elenchi di ditte, imprese e professionisti, selezionati attraverso una gara di prequalificazione tramite procedura aperta, che presentino i requisiti di affidabilità e di professionalità ritenuti necessari ad assicurare adeguati livelli qualitativi nella partecipazione alle procedure negoziate e alle procedure ristrette indette dall'Autorità. In caso di mancata predisposizione di tali elenchi, possono essere utilizzati gli albi tenuti dalle altre amministrazioni dello Stato".

Art. 3

Dopo l'articolo 39 è inserito l'articolo 39-bis:

"Articolo 39-bis

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite mercato elettronico e sistema dinamico di acquisizione

1. Anche in alternativa alle procedure di acquisizione di cui al precedente articolo 39, l'Autorità procede all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il "mercato elettronico della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Avvalendosi del mercato elettronico, l'Autorità può effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte presenti o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta. Nel caso di richiesta di offerta, il responsabile del procedimento fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 122, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso di beni e servizi di importo pari o inferiore ai 20.000,00 euro ovvero nei casi in cui è possibile procedere mediante trattativa senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del presente regolamento, l'acquisto può avvenire tramite ordine diretto ad un solo fornitore.
3. La scelta di avvalersi del mercato elettronico è effettuata con delibera del Segretario generale il quale individua il dirigente ovvero il funzionario abilitato all'utilizzo del sistema. Il Segretario generale individua il soggetto abilitato ad agire sul mercato elettronico tra i dirigenti ed i funzionari della Direzione Amministrazione che abbiano comprovata esperienza in ambito informatico e può designarlo in via generale, fino a revoca espressa.
4. Al termine della procedura informatica, il dirigente ovvero il funzionario designato, previa delibera di approvazione del Segretario generale, è autorizzato a concludere il relativo contratto informatico nei limiti dell'importo ivi indicato.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi tipizzati e standardizzati, l'Autorità, con delibera del Segretario generale, può istituire un sistema dinamico di acquisizione secondo le modalità previste dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Una volta istituito tale sistema, la scelta di ricorrervi per l'aggiudicazione di un appalto specifico è rimessa al responsabile della Direzione

Amministrazione, previa informazione al Segretario generale il quale può avocare a sé la decisione di procedere in tal senso.

6. Il ricorso al mercato elettronico ed al sistema dinamico di acquisizione avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 39, comma 1, e non può essere utilizzato in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza tra imprese”.

Art. 4

L'articolo 40 (Stipulazione ed approvazione dei contratti) è sostituito dal seguente:

“Articolo 40

Stipulazione, approvazione, esecuzione anticipata, recesso e variazione dei contratti

1. Il contratto di importo inferiore a euro 150.000,00 è stipulato in base alle disposizioni del codice civile, anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. Anche in questo caso, la stipulazione del contratto avviene nell'osservanza dei termini di cui all'articolo 39.
2. Negli altri casi, il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica. I contratti di rilievo comunitario conseguenti allo svolgimento di procedure aperte, ristrette o negoziate sono stipulati, di preferenza, in forma pubblica amministrativa.
3. In caso di utilizzo delle procedure informatiche, il contratto si intende stipulato una volta che l'ordine telematico sia stato ricevuto dall'aggiudicatario ovvero quando il sistema rilascia la ricevuta di ricevimento.
4. Alla stipulazione del contratto provvede, in rappresentanza del Segretario generale, il responsabile della Direzione amministrazione o altro funzionario incaricato. I contratti sono approvati dal Segretario generale.
5. La Direzione amministrazione redige e riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalità analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali.
6. Il contratto, ai sensi dell'articolo 21-*sexies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, può prevedere clausole espresse di recesso unilaterale.
7. Il responsabile del procedimento può autorizzare, prima della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in caso di comprovata urgenza ovvero per motivate ragioni.
8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Fuori dei suddetti casi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
9. Il responsabile del procedimento può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. In tali casi, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni previste dal contratto”.

Art. 5

Dopo l'articolo 40 è inserito l'articolo 40-*bis*:

“Articolo 40-bis

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

1. L'Autorità può prevedere nella documentazione di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Autorità può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del citato decreto, ovvero

nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui al citato articolo 28.

4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70%, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando".

Art. 6

Il comma 1 dell'articolo 42 (*Garanzie, penalità e revisione prezzi*) è così modificato:

"1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 38, comma 1, le ditte devono prestare idonea cauzione, comunque compresa tra il 5% ed il 10% dell'importo contrattuale, ovvero rendere fideiussione nella stessa misura, il cui costo è a carico dei contraenti medesimi. Si può prescindere dalla cauzione quando la ditta sia di notoria solidità e il contratto non sia di importo superiore a euro 40.000,00".

Art. 7

Al comma 2 dell'articolo 43 (Direzione amministrazione) del regolamento di contabilità la dizione "150 milioni di lire" è sostituita dalla seguente: "centocinquantomila euro".

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2- *bis*: Per contratti di importo superiore ad euro trecentomila, il parere di cui al comma precedente è sostituito con quello reso dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento".

Art. 8

Al comma 1 dell'articolo 13 (*Disciplina delle spese*) la dizione "cinquecento milioni di lire" è sostituita dalla seguente: "trecentomila euro".

Art. 9

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e si applicherà alle procedure di gara indette dall'Autorità a decorrere dal 1° gennaio 2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà